MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUDICE ROSARIO LIVATINO"
Via Caminiti A. – **98027 ROCCALUMERA (Messina)**
Tel: 0942-744138
meic83200g@istruzione.it meic83200g@pec.istruzione.it
www.icroccalumeragiudicelivatino.edu.it
Codice fiscale: 97106020833

REGIONE SICILIA

I. C. ROCCALUMERA (ME)
Prot. 0009143 del 14/09/2021
07 (Uscita)

Ai Medici di Medicina del Lavoro
All'Albo pretorio
Al sito web dell'Istituto

Oggetto: Avviso per "Contratto di prestazione d'opera occasionale professionale ex art.2222 del codice civile, per incarico di medico competente e prestazioni in materia di medicina del lavoro da rendersi ai sensi di quanto disposto e regolato dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" coordinato con il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106"

Premesso che:

- il datore di lavoro ai sensi del D.M. 292/1996 e art. 18, comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, deve conferire l'incarico per lo svolgimento delle mansioni di medico competente;
- l'articolo 15, D. Lgs. 81/2008 prevede, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, il controllo sanitario dei lavoratori, la programmazione della prevenzione e le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso;
- l'articolo 25, D.Lgs. 81/2008 stabilisce gli obblighi del Medico Competente;
- l'articolo 29, D.Lgs. 81/2008 prevede la partecipazione del Medico Competente alla valutazione dei rischi; l'articolo 38, D.Lgs. 81/2008 stabilisce i titoli ed i requisiti che il Medico Competente deve possedere per svolgere le proprie funzioni;
- l'articolo 41, D.Lgs. 81/2008 definisce i contenuti della sorveglianza sanitaria;
- considerato che ricorrono le condizioni che attivano l'obbligo di nomina del Medico Competente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 50 comma 1 lett. c);
- considerata la necessità e l'urgenza di attivare azioni di sorveglianza sanitaria eccezionale per l'individuazione dei cd. lavoratori fragili (emergenza COVID-19);
- non esistono professionalità interne all'istituzione scolastica specifiche per l'attività richiesta;

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Germana Lanzafame, pubblica il presente avviso per la selezione di n. 1 Medico Competente, per l'espletamento delle seguenti mansioni di cui agli artt. 25 e 41 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, per l'a.s. 2021/2022.

L'incarico verrà assegnato alla proposta economicamente più vantaggiosa rispetto:

a. **ai pre requistiti professionali richiesti;**
b. **all'esperienza lavorativa nel settore della medicina del lavoro;**
c. **al curriculum vitae di ciascun candidato.**

Presentazione candidature

L'istanza di candidatura dovrà pervenire entro e non oltre il 28 settembre 2021 esclusivamente per pec all'indirizzo meic83200g@pec.istruzione.it, recante come oggetto "candidatura per l'incarico di medico competente a.s. 2021/2022". L'istanza dovrà indicazione dell'importo lordo spettante, comprensivo di oneri e ritenute, per un compenso forfettario omnicomprensivo di ogni onere e l'importo lordo spettante per le singole visite extra compenso forfettario.

Mansionario del Medico Competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., e con salvaguardia del segreto professionale;
e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti;
f) fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
j) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
k) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al (Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali) entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente contratto.
l) Il medico competente si impegna ad informare per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore circa i giudizi di idoneità/inidoneità e, nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea, a precisare i limiti temporali di validità.

In particolare, in riferimento all'emergenza da Covid-19, si occupa di:

- attuare la sorveglianza sanitaria sui lavoratori e sugli allievi nei casi previsti dalla normativa, compresi:

1. accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
2. accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
3. collaborare con il Responsabile del Servizio prevenzione e protezione nella valutazione dei rischi e per l'attuazione e la valorizzazione di programmi di promozione della salute;
4. realizzare (per quanto di competenza) la formazione, l'informazione e l'addestramento del personale (docente e non docente) e degli allievi (se equiparati ai lavoratori), come previsto dal T.U. 81/2008 s.m.i. e dal D.M. 388/2003;
5. collaborare alla verifica ed all'aggiornamento del Piano di Primo Soccorso ed all'organizzazione del servizio di primo soccorso;
6. promuovere e tutelare la salute degli alunni/studenti;
7. adottare le schede anamnestiche per la valutazione dello stato di salute prima dell'inizio delle attività di laboratorio e della frequenza degli stages formativi, al fine di garantire l'individuazione delle necessarie e specifiche misure di prevenzione e protezione;
8. collaborare, per quanto di Sua competenza con il DS per l'adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme a quanto previsto dall'art. 30 T.U. 81/2008;
9. svolgere le attività previste dalla circolare del Ministero della Salute n°14915 del 29/04/2020, in particolare con riferimento all'individuazione e valutazione della sorveglianza sanitaria di eventuali lavoratori fragili.
10. Partecipare alla riunione periodica di cui all'art. 35 T.U. 81/2008 e s.m.i.
11. Fornire consulenza su richiesta del Dirigente Scolastico per quanto di sua competenza;
12. Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il servizio di prevenzione e protezione (S.P.P.) per la stesura del D.V.R. di cui all'art. 17, di eventuali protocolli COVID-19 ed altri protocolli sanitari che si rendano necessari all'interno della Scuola
13. effettuare l'eventuale visita medica precedente al lavoratore per la ripresa al lavoro in seguito all'infezione da Covid-19, dietro certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità prevista dall'ASP territoriale di competenza;

Roccalumera, 14 settembre 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Germana Lanzafame